



# COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno



## AREA TECNICA

Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione, Viabilità, Igiene Ambientale, scarichi Reflui e Gestione Rifiuti

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 93 D.Lgs. 163/2006**

Approvazioni:

**Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 15/12/2014**

---

---

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Oggetto del Regolamento

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1.1 - Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, comma 93 come successivamente modificato ed integrato dalla art. 13-bis della legge 114/2014.
- 1.2 - Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 93 comma 7-bis e nel rispetto del comma 7-ter della sopra citata normativa.
- 1.3 - Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 del presente regolamento qualora prestate, in tutto o in parte dall'ufficio tecnico di questa Amministrazione comunale.

#### Art. 2 - Definizioni delle prestazioni

Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e più specificatamente la progettazione, nei suoi tre livelli, la direzione dei lavori, il collaudo sia delle opere in c.a. che tecnico amministrativo, le funzioni di cui alla legge 81/2008 nonché quelle di responsabile unico del procedimento come definito all'art. 10 del codice dei contratti e nel suo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010).

#### Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

- 3.1 - Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'80% della percentuale di cui al comma 7-bis dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (2%). La restante parte, pari al 20% dell'aliquota massima viene destinata a quanto previsto dall'art. 7-quater del citato articolo.
- 3.2 - Nel calcolo dell'aliquota da destinare al fondo faranno parte anche le somme eventualmente previste nel quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione, per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto di I.V.A.

3.3 - Il fondo relativo alla progettazione, direzione lavori, collaudi e delle altre mansioni non è soggetto ad alcuna rettifica incentivante qualora in sede di appalto, si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori o delle opere. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuale progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.

3.4 - Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ed assegnate ad apposita voce di bilancio.

#### Art. 4 - Conferimento degli incarichi

4.1 - Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto della vigente normativa, dal Responsabile del Servizio. Il R.U.P. viene individuato in sede di adozione del programma triennale dei LL.PP. e per le opere non soggette (Inferiore ad € 100.000) nella delibera di individuazione dell'opera.

4.2 - Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato stabilito o previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'Ente, salvo ogni diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno o provvedimento ai sensi del comma 4.1, sono conferiti con determinazione del responsabile del Servizio.

4.3 - Nell'atto o nella nota di conferimento d'incarico al R.U.P., il responsabile del Servizio ai sensi del codice dei contratti, se non già diversamente individuato, individua il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto nonché le varie fasi da eseguirsi.

4.4 - Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, viene individuato nello stesso atto di nomina di cui al punto 4.3; il responsabile del servizio provvede, unitamente al responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di collaborazione alla progettazione o alle altre funzioni previste per la realizzazione di un'opera pubblica.

4.5 - Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di servizio; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite nella misura e nelle condizioni previste dal contratto o dalla contrattazione decentrata.

#### Art. 5 - Ripartizione del fondo

5.1 - La ripartizione del fondo, stabilito nella misura dell'1,6% dell'importo posto a base di gara di opere e compresi, eventualmente, i lavori in economia o i lavori da affidarsi a parte ed escluso I.V.A. è ripartito, all'interno dell'Ufficio tecnico, con le seguenti modalità:

a - responsabile del procedimento	40%
b - progetto	25%
c - direzione lavori	25%

d - collaudi 10%

5.2 - la progettazione nei suoi vari livelli di approfondimento, nell'aliquota sopra definita (25% dell'1,6%) viene così ripartita:

- a- progetto preliminare: 20%
- b- progettazione definitiva: 40%
- c- progettazione esecutiva: 20%
- d- redazione del piano sulla sicurezza 20%

Le percentuali sopra specificate vengono ulteriormente ripartite all'interno dell'ufficio nel modo seguente: l'80% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto e quindi ne assumono la responsabilità ed il restante 20% ai collaborati.

5.3 – la direzione dei lavori, nell'aliquota sopra definitiva (25% dell'1,6%) viene ripartita per il 70% alla direzione e contabilità e per il 30% al coordinamento sulla sicurezza in fase esecutiva.

Le percentuali sopra specificate vengono ulteriormente ripartite all'interno dell'ufficio nel modo seguente: l'80% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto e quindi ne assumono la responsabilità ed il restante 20% ai collaborati.

5.4 – i collaudi, sia quelli per le opere in cemento armato che quelli tecnico-amministrativi saranno calcolati nella misura del 10% al soggetto incaricato della prestazione. Non è prevista nessuna collaborazione e quindi la percentuale sopra indicata verrà corrisposta per intero al soggetto incaricato.

5.5 - Qualora nessuna delle fasi di un'opera o di un lavoro pubblico venga affidata all'interno dell'Ufficio tecnico comunale, al responsabile unico del procedimento verrà riconosciuto il 80% dell'aliquota di cui al comma 5.1. La restante aliquota del 20% di cui al comma 5.1 verrà ripartita tra i collaborati del responsabile unico del procedimento.

## Art. 6 - Incarichi collegiali con professionisti esterni

6.1 - Sono ammessi incarichi collegiali fiduciari congiuntamente all'ufficio tecnico comunale e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri Enti locali, che in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Albi o Collegi professionali, e quindi, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quelli di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

6.2 - In caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposita convenzione o disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto del quaranta per cento e le spese forfettizzate sono stabilite nella misura del dieci per cento.

## Art. 7 - Termini per la liquidazione del fondo

7.1 - Gli importi relativi alle prestazioni, come definite agli articoli 5 e 6, sono liquidate con determinazione del responsabile del settore entro trenta giorni dalla prestazione effettuata e comunque, qualora trattasi di mutui della Cassa dd.pp. dopo

l'avvenuta assunzione definitiva del mutuo e qualora trattasi di fondi regionali, statali o Europei dopo l'avvenuta approvazione da parte degli Enti finanziatori.

7.2 - E' prevista la liquidazione delle prestazioni anche in corso d'opera. Per le prestazioni del Responsabile unico del procedimento il 50% può essere liquidato dopo l'approvazione della determina a contrarre ed il restante 50% dopo l'approvazione dell'atto di collaudo e del certificato di regolare esecuzione. Per le prestazioni relative alla progettazione il fondo può essere liquidato ad avvenuto finanziamento dell'opera ed ad avvenuto inizio dei lavori. Per la liquidazione relativa alla direzione dei lavori in percentuale con gli stati di avanzamento. Per la prestazione del collaudo soltanto dopo l'approvazione del relativo atto.

## Art. 8 - Utilizzazione degli elaborati

8.1 - Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purchè per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

8.2 - L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizione o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

8.3 - L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; l'ufficio tecnico dovrà attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

## Art. 9 - Prestazioni professionali specialistiche

9.1 - Sono estranee al presente regolamento le prestazioni relative agli studi, indagine geognostiche, idrogeologiche, sismiche, agronomiche, la progettazioni degli impianti specialistici e tutte quelle attività specialistiche, non rientranti specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'Ufficio tecnico incaricato.

9.2 - Il responsabile unico del procedimento, verifica se occorrono specifiche competenze professionali; questi ne informa il responsabile del settore che provvede, nel rispetto della normativa, con proprio atto ad individuare il professionista da incaricare, sottoponendo l'incarico alla sottoscrizione della relativa convenzione regolante i rapporti.

## Art. 10 - Spese

10.1 - Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani sia esse relative a materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

10.2 - La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è finanziato con il fondo previsto dall'art. 7 - quater di cui all'art. 893 del codice dei contratti.

10.3 - Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile unico del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

10.4 - Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

## Art. 11 - Norme finali

11.1 - Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile del Servizio redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: a) progetti affidati nell'anno precedente con il relativo importo a base di gara; b) l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione ed i destinatari; c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del settore.

11.2 - Copia della relazione è trasmessa al Segretario comunale e alla Giunta comunale.

11.3 - La relazione di cui al comma 11.1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti i lavori pubblici.

11.4 - Nella formazione del bilancio di previsione, l'Amministrazione, nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici, indica i progetti da affidare all'ufficio tecnico comunale con l'importo presunto del fondo, di cui al presente regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

11.5 - Il regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, anche ai fondi di incentivazione accantonati.

11.6 - Qualora il fondo sia stato già ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidate, il presente regolamento si applica a far data dalla sua approvazione limitatamente ai termini di pagamento; qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il presente regolamento si applica anche a questi; qualora il fondo sia stato solo previsto ma non accantonato il regolamento si applica integralmente.

11.7 - Qualora l'aliquota dell'1,6% del presente regolamento dovesse essere modificata con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche nelle nuove misure dell'incentivo.

11.8 - Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.